



Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

Comune

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

Delibera n° 62 del 04/09/2020

OGGETTO:

Conferma tariffe servizio idrico integrato anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13:45 nella preposta sala delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
Sindaco	Avv. Capparelli Rosaria Amalia	x
Assessore	Porco Michele	x
Assessore	Zupo Vincenzo	x

Presenti: 3

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Capparelli Rosaria Amalia in qualità di Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che occorre provvedere alla determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2020 propedeuticamente all'approvazione del bilancio di previsione 2020, così come previsto dall'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste nel bilancio annuale;
- che per la predisposizione ed in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 occorre determinare la tariffa per il servizio di acquedotto che unitamente al servizio di fognatura e di depurazione delle acque i cui importi sono stabiliti ex legge, costituiscono il "Servizio Idrico Integrato";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007 e s.m. integrazioni, in base alla quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le predette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata determinazione delle tariffe entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO CHE:

- Con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha autorizzato il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- Con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell'Interno ha autorizzato l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- Con l'art 107, comma 2, del DL 18/2020 - Cura Italia, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato differito al 30 giugno 2020;
- Con la legge di conversione del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato, ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

VISTI:

- la quantità della risorsa idrica e del servizio fornito, le opere e gli adeguamenti necessari, nonché l'entità dei costi di gestione delle opere e l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito;
- il prospetto costi predisposto dal responsabile del Servizio Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di San Benedetto Ullano gestisce il servizio idrico “in economia” e quindi direttamente l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

VISTI:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery:
- i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
- i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
- i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- che la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “*Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee*”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “*prezzi delle acque che incentivino l'efficienza*”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
- “*fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo*”;
- b) “*fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione*”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del D. L. n. 201/2011, ha trasferito all'Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- l'articolo 154, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n. 116/2011, prevede che “*La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle*

- aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;
- l'articolo 154, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del D.L. n. 179/2012, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
 - l'art. 10, comma 14, del D. L. n. 70/2011 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
 - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
 - l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;
 - l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che *"nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi"* e prevede che la stessa *"definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi"*;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
- con deliberazione 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 l'Autorità è nuovamente intervenuta sui criteri di determinazione dei corrispettivi alle Utenze, in particolare per le Utenze Domestiche, adeguando le fasce ad un "consumo pro capite" e ridefinendo le varie tipologie di utenze non domestiche;
- con deliberazione 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 l'Autorità ha approvato le modalità applicative del "Bonus Idrico" per gli utenti domestici economicamente disagiati;
- con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2);
- con deliberazione 580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2020, 2021 e 2022 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01.03.2019 avente ad oggetto " Conferma tariffe servizio idrico integrato anno 2019";

VALUTATE le proprie risorse, in rapporto ai programmi, ed alla necessità del mantenimento dei servizi indispensabili, a favore della popolazione;

RTITENUTA, in merito alle suddette valutazioni e considerazioni, l'opportunità di confermare per l'anno 2020 le tariffe per il servizio idrico vigenti nel 2019;

DATO ATTO che, le tariffe del servizio idrico integrato, sono determinate in modo tale da assicurare la copertura integrale della spesa del servizio;

RILEVATO che il costo globale della gestione del servizio idrico integrato per l'anno 2020 stimato in base alle vigenti disposizioni ed alla spesa verificatasi negli anni precedenti, ammonta presumibilmente ad € 168218,47 e che per la copertura del 100% di detta spesa si propone, di confermare le tariffe del servizio idrico integrato approvate nell'anno 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01.03.2019 come sotto riportate:

Categoria A Uso Domestico						
Quota fissa	Tariffa fino a 100 mc	Tariffa oltre 101 mc e fino a mc 250	Tariffa oltre 251	Tariffa Servizio di fognatura	Tariffa Servizio di depurazione	Note
20,00	0,84	1,03	1,18	0,16	0,48	Per il calcolo della quota tariffaria il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornito (100%).
Categoria B Uso non domestico						
Quota fissa	Tariffa fino a 200 mc	Tariffa oltre 201 mc	Tariffa Servizio di fognatura	Tariffa Servizio di depurazione	Note	
25,00	1,18	1,31	0,16	0,48	Per il calcolo della quota tariffaria il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornito (100%).	

RITENUTO OPPORTUNO confermare, provvisoriamente, per l'anno 2020 quanto già stabilito per l'anno 2019;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il prospetto dei costi di gestione del servizio idrico integrato, relativi all'anno 2020, ammontanti complessivamente a € 168.218,47;

VISTO che la copertura della spesa del servizio è preventivata in misura pari al 100%;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

PROPONE

1. Di dichiarare che la presente forma parte integrante e sostanziale della presente proposta e si intende qui richiamata, confermata e trascritta;

2. Di confermare, come conferma per l'anno 2020 le tariffe del servizio idrico integrato così come previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01.03.2019 e come sotto riportato:

Categoria A Uso Domestico						
Quota fissa	Tariffa fino a 100 mc	Tariffa oltre 101 mc e fino a mc 250	Tariffa oltre 251	Tariffa Servizio di fognatura	Tariffa Servizio di depurazione	Note
20,00	0,84	1,03	1,18	0,16	0,48	Per il calcolo della quota tariffaria il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornito (100%).
Categoria B Uso non domestico						
Quota fissa	Tariffa fino a 200 mc	Tariffa oltre 201 mc	Tariffa Servizio di fognatura	Tariffa Servizio di depurazione	Note	
25,00	1,18	1,31	0,16	0,48	Per il calcolo della quota tariffaria il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornito (100%).	

3. Di stimare, conseguentemente, il gettito complessivo del Servizio idrico integrato in € 168218,47, da iscriversi nella parte Entrata, Titolo III, 3.01.02.01.999 per € 156.428,47 e nel titolo II - 2.01.01.02.001 del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2020 per € 11.790,00;

	Previsione 2020
Spese generali di funzionamento servizio idrico integrato	47000,00
Acquisto acqua SORICAL	40500,00
Interessi passivi mutui	9858,47
Funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'Autorità idrica della Calabria	1860,00
Spese funzionamento impianto depurazione	69000,00
Totale generale spesa	168218,47

4. Di dare atto che con riferimento alle entrate previste, il rapporto annuo di copertura dei costi del servizio idrico integrato, quali risultanti dalla somma dei costi operativi, sopra specificati, è pari al 100% (cento per cento) e quindi non superiore al 100% e non inferiore all'80% come previsto dal comma 4, lettera b) dell'art. 45 del D.lgs. n. 504/92. Sostituito dall'art. 19 del D.lgs. n. 342/97;

5. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto;
6. Di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
7. Di dichiarare, ad approvazione avvenuta, la immediata esecutività dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000. -

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento dei contratti e di contabilità;
VISTO il D.lgs. 267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 - ex "legge di stabilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019

VISTO i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s' intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Data 04/09/2020

F.to

Ing. Massimo Maiolo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to

Rag. Gino Santoro

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice del bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data 04/09/2020

F.to

Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

F.to

Avv. Capparelli Rosaria Amalia

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. il e per quindici giorni consecutivi.

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del

10 SET. 2020

Prot. n° 2502

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

Prot. n. 2498

La suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 0

Il Segretario Comunale

F.to

Dott.ssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Daniela Goffredo

Daniela Goffredo